



PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

- Art. 1 Oggetto e scopo
- Art. 2 Impianti sportivi comunali
- Art. 3 Modalità di gestione
- Art. 4 Impianti gestiti in forma diretta
- Art. 5 Impianti gestiti in forma indiretta
- Art. 6 Requisiti di partecipazione
- Art. 7 Procedura di affidamento
- Art. 8 Obblighi del concessionario
- Art. 9 Durata della concessione
- Art. 10 Canone di concessione
- Art. 11 Lavori di adeguamento, migliorie e nuove opere
- Art. 12 Manutenzioni
- Art. 13 Opere e lavori a scomputo del canone di concessione
- Art. 14 Tariffe applicate negli impianti sportivi comunali
- Art. 15 Custodia degli impianti
- Art. 16 Rinnovi
- Art. 17 Controlli
- Art. 18 Decadenza, recesso e revoca della concessione
- Art. 19 Assicurazioni e garanzie
- Art. 20 Presa in consegna e restituzione dell'impianto
- Art. 21 Concessioni temporanee e occasionali
- Art. 22 Finalità sociali
- Art. 23 Attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 24 Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazioni
- Art. 25 Consulta Comunale dello Sport
- Art. 26 Registro Nazionale CONI
- Art. 27 Norme di rinvio

Art. 1 Oggetto e scopo

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dal Capo III e Capo IV della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 e dall'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e nel caso di impianti di rilevanza economica potrà essere valutato il ricorso al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il Comune di Pisa si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.
2. Ogni persona ha il diritto di esercitare l'attività motoria, l'esercizio fisico e lo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della persona. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e culturale e della vita sociale in generale.
3. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione della ricerca di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o di una migliore qualità della vita.
4. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e anche di quella ricreativa.
5. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
6. Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi del Comune di Pisa indicati nell'articolo 2. Non è soggetto alla disciplina del presente regolamento lo stadio comunale "Arena Garibaldi- Romeo Anconetani".

Art. 2 Impianti sportivi comunali

1. Sono considerati impianti Sportivi, di competenza esclusiva dell'Ufficio Sport del Comune di Pisa, i luoghi, all'aperto e al chiuso, opportunamente perimetrati, conformati ed attrezzati per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori), come previsto dalla vigente normativa.
2. Gli impianti sportivi, ai sensi del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 826 del Cc. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti sportivi, questi saranno inseriti nel regolamento con delibera di Consiglio Comunale.
3. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, gli impianti sportivi sono classificati in:
 - a) Impianti sportivi con rilevanza economica:

Tennis	P.le dello Sport
Tennis	Via Arnino Marina di Pisa
Piscina Comunale	P.le dello Sport
Campo Scuola Cino Cini	Via Atleti Azzurri Pisani
Palazzetto dello Sport	Via Atleti Azzurri Pisani

b) Impianti di interesse territoriale senza rilevanza economica:

Campo Sportivo Marina di Pisa	Via Ivizza
Campo Sportivo I Passi	Via Galiani
Campo Sportivo Putignano	Via Ximenes – Putignano
Campo Sportivo La Cella	Via Fiorentina
Campo Sportivo San Giusto	Via Sainati 25
Campo Sportivo Porta a Mare	Via Livornese 81
Campo Sportivo Santa Marta	Via Donadoni
Campo Sportivo Oratoio	Via di Oratoio, 230/A
Campo Sportivo San Cataldo	Via De Ruggiero
Campo Sportivo CEP	Via Pierin del Vaga
Campo sportivo Abetone	Via Bonanno
Palestra geodetica I Passi	Via Cuoco
Palestra Possenti	Via Possenti – San Marco
Campo Football americano	Via Atleti Azzurri Pisani
Palestra di Scherma	Largo Catallo
Palestra d’Oratoio	Via Castelfidardo
Pista Skate	Via De Ruggiero
Tiro con l’Arco	Via Fiorentina

Art. 3 Modalità di gestione

Il Comune di Pisa gestisce gli impianti sportivi che sono di sua proprietà o nella sua disponibilità nei seguenti modi:

a) **in forma diretta**, anche in forma associata con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all’impianto, dell’idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.

b) **in forma indiretta**, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica mediante concessione degli impianti secondo gli art. 14, 15 e 16 della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 e sulla base delle disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento del Patrimonio del Comune di Pisa. Nel caso di impianti di rilevanza economica potrà essere valutato il ricorso al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 Impianti gestiti in forma diretta

Il Dirigente competente e il servizio sport pongono in essere tutti gli atti necessari per una corretta gestione ordinaria degli impianti sportivi pubblici. Le utenze e gli altri oneri di gestione sono a carico dell’amministrazione comunale.

Art. 5 Impianti gestiti in forma indiretta

1. Relativamente agli impianti che il Comune non intende gestire direttamente il Comune procede all’affidamento in concessione, secondo quanto disposto al comma 1 dell’art. 14 della

Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21, e nel caso di impianti di rilevanza economica potrà essere valutato il ricorso al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune intende affidare in concessione gli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- c) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
- d) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore delle discipline sportive caratterizzanti l'impianto, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- f) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende porre a base di gara;
- g) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- h) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
- i) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- j) Le società sportive che all'interno del Comune di Pisa hanno già gestito in precedenza, senza alcun contenzioso con l'Ente concedente, impianti sportivi comunali possono avere una premialità nei criteri di valutazione nelle gare per l'affidamento in concessione degli impianti comunali;
- k) Tenga conto nella valutazione delle offerte degli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.

3. I soggetti di cui all' art. 14 comma 1 della Legge regionale 21/2015 possono essere affidatari al massimo di due impianti sportivi di proprietà comunale tra quelli indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 6 Requisiti di partecipazione

1. I soggetti indicati dall' art. 14 comma 1 della Legge regionale 21/2015: società e associazioni ASD e SSD, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, possono partecipare ai bandi per l'affidamento in concessione previa verifica, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

- a) art. 80 del Dlgs 50/2016 per quanto compatibile;
- b) assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario. Si considera assenza di debiti verso il Comune di Pisa anche il caso in cui fosse in corso una rateizzazione

della posizione debitoria gestita da SEPI e il piano ratei sia regolarmente saldato nei termini stabiliti.

2. Tutti i requisiti per partecipare alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel bando dal soggetto singolo o da ciascun soggetto facente parte di un raggruppamento e permanere fino alla stipula della convenzione e per tutta la durata del contratto.

Art. 7 Procedura di affidamento

1. Gli affidamenti verranno valutati da un'apposita Commissione di gara composta da un Dirigente Comunale, che la presiede, e da due tecnici comunali esperti che esamineranno le domande pervenute e individueranno, sulla base dei criteri predefiniti e dei punteggi attribuiti dal bando, il soggetto aggiudicatario.

2. A termine della procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Pisa stipula con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione, i lavori di miglioria e manutenzione dell'impianto sportivo. La concessione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso. La concessione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata. La concessione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 8 Obblighi del concessionario

Gli atti di concessione degli impianti sportivi comunali devono prevedere a carico del concessionario:

- a) l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;
- b) l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria;
- c) il pagamento delle utenze e tasse dovute;
- d) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
- e) il divieto di sub concedere il bene a terzi a qualsiasi titolo, tuttavia è possibile concedere a terzi la gestione dei servizi legati al bene concesso (pulizie, bar ristoro, manutenzione impianti);
- f) Il concessionario deve altresì garantire un utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro;
- g) l'onere relativo a tutte le utenze afferenti all'impianto in concessione è a carico del concessionario. I contratti di utenza dovranno essere intestati al concessionario, come i relativi contatori o dispositivi di misurazione, salvo verificati casi di impedimento tecnico. Tali strumenti dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- h) l'apertura e la gestione di impianti e strutture per l'esercizio dell'attività fisica sono assoggettate alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della normativa vigente. Nella segnalazione l'interessato attesta il possesso dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

Art. 9 Durata della concessione

La concessione, nella generalità dei casi, potrà avere la durata compresa da 5 anni a 20 anni, salvo condizioni particolari legate alla gestione o allo stato manutentivo dell'impianto, con decorrenza del termine iniziale a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione tra le parti. La durata può essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del concessionario che si impegni con investimenti volti al recupero degli immobili. In ogni caso qualora la durata della concessione superi i 40 anni, la concessione equivale ad atto di disposizione permanente ed è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 10 Canone di concessione

1. Il canone sarà determinato dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Pisa sulla base delle specificità dell'impianto stesso quali:

- a) situazione strutturale e stato di manutenzione;
- b) ubicazione dell'immobile;
- c) vetustà dell'immobile;
- d) prevedibili costi di gestione e manutenzione;
- e) presenza di attività non aventi carattere sportivo dalle quali derivi un reddito (attività commerciali, bar, ristoro, ecc.).

2. Il canone di concessione dell'impianto sportivo affidato dovrà essere corrisposto puntualmente, alla scadenza indicata nell'apposita convenzione. Le concessioni si intendono sempre onerose ed il relativo canone è determinato nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni del presente regolamento. E' fatto vietato all'Amministrazione concedere in uso gratuito continuativo impianti sportivi ad associazioni e società sportive.

Art. 11 Lavori di adeguamento, migliorie e nuove opere

1. Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare degli investimenti con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. Rientrano prioritariamente negli investimenti gli interventi volti al risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia alternativa e la realizzazione di opere ed utilizzo di materiali aventi caratteristiche di ecosostenibilità.

2. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario previa presentazione del relativo progetto esecutivo ai competenti Uffici, come risulta dal progetto generale presentato in sede di partecipazione all'avviso pubblico. Il concessionario dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni con obbligo di adeguamento della scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere a cura e spese del concessionario, e ottenere dal CONI il necessario parere tecnico-sportivo.

3. La concessione dovrà prevedere la data entro cui dovranno essere iniziati e terminati i lavori che sarà valutata in base alle caratteristiche degli interventi, per i quali è richiesta la presentazione di un cronoprogramma. L'Ufficio Sport potrà effettuare, in ogni momento, autonomamente, controlli periodici.

4. I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza fideiussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori ed a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla Pubblica Amministrazione. La

suddetta polizza fideiussoria dovrà essere prodotta formalmente al servizio competente, prima della stipula del contratto e ne costituisce condizione essenziale.

5. Le nuove strutture, e comunque tutte le migliorie, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Pisa per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. In caso di rinnovo, il progetto relativo ai lavori a carico del concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Servizio competente.

Art. 12 Manutenzioni

1. Ogni bando per la concessione degli impianti sportivi disciplinerà tutte le competenze e le relative spese in ordine alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni, di tutti gli impianti, compresi quelli di illuminazione, che poi saranno riportati nel contratto di concessione, salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Sono a carico della Amministrazione Comunale le spese di ristrutturazione e riqualificazione di carattere straordinario od urgente degli impianti non affidati in concessione, compresi gli interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'impianto.

Art. 13 Opere e lavori a scomputo del canone di concessione

1. Oltre a quelle previste nel contratto di concessione a seguito della procedura di affidamento, le opere di miglioria e le innovazioni che comportino un effettivo incremento del valore dell'impianto, eseguite direttamente dal concessionario, potranno, su richiesta scritta dello stesso, essere scomutate dal canone di concessione da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione.

2. Tali opere dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Pisa. Senza tale autorizzazione non potranno né essere realizzate né conseguentemente scomutate. Le suddette opere, se previsto dalla normativa vigente, dovranno essere inserite prima della realizzazione nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

3. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire, calcolata sulla base del Prezzario regionale delle Opere Pubbliche.

4. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del Concessionario.

5. Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario al Comune di Pisa mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili equivalenti.

6. Anche ai lavori e alle opere di miglioria a scomputo del canone di concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 14 Tariffe applicate negli impianti sportivi comunali

1. Ai sensi degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 la competenza relativa alla disciplina generale delle tariffe dei servizi è attribuita al Consiglio Comunale e quella relativa alla quantificazione delle misure tariffarie spetta alla Giunta Comunale. Pertanto ogni anno la Giunta Comunale approva le tariffe che dovranno essere applicate negli impianti sportivi a gestione diretta ed indiretta per l'anno successivo.
2. Spetta al concessionario l'obbligo di indicare in modo ben visibile, all'interno dell'impianto, le tariffe applicate.
3. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura.
4. Ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni è consentito in ogni caso di assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Art. 15 Custodia degli impianti

1. Il concessionario provvederà alla custodia ed alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
2. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione od intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.
3. Se previsto nell'avviso pubblico per la concessione dell'immobile, il concessionario potrà affittare a terzi parte degli spazi oggetto della concessione.

Art. 16 Rinnovi

1. Le concessioni non si rinnovano tacitamente. Le concessioni possono essere rinnovate solo una volta, fino al massimo dello stesso termine di durata originariamente stabilito in favore del soggetto concessionario, previa determinazione del canone e verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste. Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione.
2. Il concessionario, qualora interessato al rinnovo, dovrà farne pervenire richiesta almeno 120 giorni prima della data di scadenza della concessione all'Ufficio Sport.
3. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà produrre idonea ed articolata relazione scritta in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli oneri di gestione per gli ulteriori investimenti eventualmente previsti.
4. Resta salva la possibilità del concessionario uscente di partecipare all'avviso pubblico per la nuova assegnazione dell'impianto, a meno che non risulti inadempiente nei confronti del Comune.

Art. 17 Controlli

Sono a carico dell'ufficio sport competente i controlli sugli impianti sportivi dati in concessione e sullo stato di avanzamento dei lavori. Il concessionario è tenuto a collaborare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale: è previsto un controllo annuale con relativo verbale per ogni impianto comunale dato in concessione con la compilazione di una check list che tiene di conto degli investimenti ed adempimenti previsti in convenzione.

Art. 18 Decadenza, recesso e revoca della concessione

1. Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione con obbligo di preavviso di 3 mesi, dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso.
2. Qualora vi siano interessi pubblici da perseguire l'amministrazione potrà esercitare la facoltà di revoca, con il conseguente incameramento anticipato delle opere apportate all'impianto dal concessionario. Il verificarsi di gravi e/o reiterati inadempimenti contrattuali comporta la revoca della concessione.
3. Il concessionario si intende decaduto, con l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verificano una delle seguenti ipotesi:
 - a) mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive;
 - b) riscontro di inadempimento contrattuale grave, cui il concessionario non ha ottemperato entro 3 mesi dalla diffida da parte dell'Amministrazione;
 - c) inadempimento degli obblighi assicurativi contrattuali;
 - d) mancato rispetto del divieto di subconcessione;
 - e) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto.
4. E' sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dall'Amministrazione senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

Art. 19 Assicurazioni e garanzie

1. Il concessionario risponderà di tutti i comportamenti ed atti della gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri utenti presenti nell'impianto a vario titolo, della sicurezza ai sensi della normativa vigente e si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione. L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.
2. L'atto di concessione prevede di norma, a garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario dei seguenti obblighi:
 - a) su tutti i beni destinati direttamente od indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, pari al 10% del canone per il numero degli anni di concessione; detta percentuale sarà ridotta al 5% in caso di

canoni di importi superiori ad € 10.000,00 e/o per concessioni di durata superiore ai 10 anni;

- b) una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria pari al 20% dell'investimento eventualmente proposto in sede di gara che sarà svincolata al termine dei lavori ed a collaudo ultimato effettuato dagli uffici tecnici competenti del Comune di Pisa;
- c) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con effetto dalla data di decorrenza della convenzione con il massimale unico di garanzia per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00;
- d) una polizza all risks che copra i danni arrecati all'immobile valorizzato al valore di ricostruzione a nuovo calcolato tenendo conto del valore attuale dell'immobile a cui si somma l'importo dei lavori eventuali stabiliti in sede di gara.

3. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli Uffici dell'Ufficio Sport, prima della stipula del contratto di concessione ovvero entro trenta giorni dalla data di consegna dell'immobile, qualora sia motivatamente effettuata prima della stipula del contratto di concessione. Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inviare ai competenti uffici, copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi. A seguito di inadempimento si applica l'art.18 c.3.

Art. 20 Presa in consegna e restituzione dell'impianto

1. All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una sommaria descrizione delle condizioni edilizie ed igienico-sanitarie della struttura, corredata di fotografie. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto concessorio.

2. Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o risoluzione anticipata della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato al proprietario in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Amministrazione ed entro il termine indicato.

Art. 21 Concessioni temporanee e occasionali

1. Per concessione temporanea ed occasionale si intende l'uso di impianti sportivi per un periodo continuativo non superiore a due mesi da parte di Associazioni e società sportive che ne facciano richiesta per attività ed eventi sportivi ed amatoriali svolti senza fini di lucro. Per l'uso temporaneo è previsto il pagamento di un canone rapportato al tempo di utilizzo e calcolato sulla base del canone annuale dell'impianto in oggetto. In occasione dell'evento per il quale è previsto l'utilizzo del bene immobile è prevista la pubblicità se autorizzata preventivamente dal Comune e previa corresponsione della relativa tassa. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nullaosta, e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione necessari per lo svolgimento della manifestazione. Il concessionario temporaneo rimane responsabile dell'immobile senza conseguenze per l'Amministrazione Comunale. In ogni caso deve essere presentata idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni ai beni medesimi e a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni che possono verificarsi in occasione dell'evento per il quale è previsto l'utilizzo del bene.

2. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario temporaneo nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 22 Finalità sociali

1. Il Comune di Pisa può chiedere la messa a disposizione gratuita dell'impianto al concessionario, a favore delle scuole e per scopi sociali.

2. Il concessionario potrà inoltre concordare con l'Amministrazione Comunale l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di attività sociali, culturali, aggregative ed educative rivolte al territorio nell'ambito delle funzioni compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o da essa patrocinate.

Art. 23 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. E' facoltà del concessionario effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, direttamente o mediante affidamento a terzi.

Nel caso di affidamento a terzi, che devono essere muniti dei necessari requisiti per lo svolgimento dell'attività, è fatto obbligo al concessionario:

- a) di richiedere al comune concedente la necessaria e preventiva autorizzazione;
- b) di produrre e depositare copia del contratto stipulato tra concessionario e terzo affidatario dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i competenti uffici del comune concedente;
- c) di indicare in modo ben chiaro e visibile presso l'impianto il nominativo dell'affidatario dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il terzo affidatario dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande si obbliga a tenere esente l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero di responsabilità deve essere specificatamente previsto e sottoscritto nel contratto stipulato tra concessionario e affidatario dell'attività di somministrazione.

3. Sia nel caso di esercizio diretto sia nel caso di affidamento a terzi, il concessionario deve preventivamente inoltrare richiesta o inviare comunicazione scritta secondo la normativa vigente in materia al competente ufficio comunale.

4. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di cui trattasi può costituire vincolo nei confronti del comune concedente.

5. Non sono consentiti installazione ed esercizio di slot-machines e/o di qualsiasi tipologia di strumentazioni, apparecchiature, impianti o dispositivi atti a favorire o esercitare il gioco d'azzardo.

Art. 24 Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazioni

1. Il concessionario ha la facoltà di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie entro il perimetro dell'impianto nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa regolamentare del Comune di Pisa sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari.

Il concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la installazione e pubblicizzazione e del pagamento di quanto dovuto.

E' fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere o propaganda di natura sindacale o religiosa.

2. Il concessionario ha facoltà di acquisire sponsorizzazioni concernenti la propria attività, con esclusione di sponsorizzazioni collegate alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale.

Art. 25 Consulta Comunale dello Sport

1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra l'Amministrazione Comunale e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva a favore di tutte le fasce di età ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali allo scopo di favorirne l'integrazione sociale;
- b) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo;
- c) favorire il rapporto tra associazioni e enti sportivi, il mondo della scuola, CONI e il Comune di Pisa per la condivisione delle problematiche legate al mondo sportivo comunale;
- d) avanzare proposte al Comune, ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.

2. Sono componenti della Consulta Comunale dello Sport:

- a) Il Sindaco, che la presiede, il quale può delegare un altro Assessore;
- b) Assessore allo Sport;
- c) Assessore all'impiantistica sportiva;
- d) Un consigliere di maggioranza e uno di minoranza eletti all'interno della Commissione competente. Le nomine devono garantire sempre dualità della rappresentanza;
- e) Un rappresentante del CUS;
- f) Un rappresentante del CONI provinciale;
- g) Un rappresentante per ogni Associazione o Società Sportiva Dilettantistica con sede nel Comune di Pisa ed iscritta regolarmente nel Registro Nazionale tenuto dal CONI;
- h) In base agli argomenti trattati o su richiesta dei componenti, alla consulta potranno essere invitati rappresentanti delle scuole comunali, dell'Università di Pisa, della Provincia di Pisa o dei comuni limitrofi.

3. La Consulta resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e fino a costituzione della nuova che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

- a) tutti i componenti della Consulta hanno diritto di parola e di voto;
- b) l'incarico di componente della Consulta è gratuito e volontario e non dà diritto a rimborsi o compensi comunque denominati;
- c) La consulta si riunisce di almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o del suo delegato oppure su proposta di almeno 10 associazioni sportive, entro 20 giorni dall'avanzamento della richiesta;
- d) L'ufficio Sport del Comune di Pisa si occupa delle convocazioni e delle relative verbalizzazioni delle sedute.

Art. 26 Registro Nazionale CONI

1. L'Albo Comunale dello Sport è sostituito dal Registro Nazionale del CONI, istituito ai sensi dell'art.5 del Dlgs 242/1999, relativamente alle società sportive con sede nel Comune di Pisa. Detto Registro è pubblicato sul sito web istituzionale del CONI, che ne cura il costante aggiornamento.
2. L'iscrizione al Registro è necessaria per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate che potranno partecipare alle gare e ai bandi del Comune di Pisa.

Art. 27 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le convenzioni stipulate con i singoli gestori degli impianti.